

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

CIG Z282D93E26

SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI UFFICI DELLA CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI PER UN PERIODO DI 12 MESI

1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha ad oggetto la fornitura del servizio di pulizia ordinaria giornaliera e periodica degli immobili della Camera di Commercio di Aosta, presso la sede di Aosta – Reg. Borgnalle, 12 – mq 1013.

Il servizio è articolato secondo le attività e le frequenze minime individuate nell'allegato n. 1 – “scheda interventi”.

È inoltre richiesto, in relazione all'emergenza epidemiologica COVID_19 e fino a diversa comunicazione da parte della Chambre, di procedere a effettuare giornalmente un'accurata disinfezione secondo quanto indicato dalla nota del Ministero della Salute prot. 9361 del 18.03.2020 dei seguenti elementi con prodotti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o di etanolo al 70%:

- maniglie dei due portoni di ingresso del I Piano, sia all'esterno che all'interno;
- pulsante di apertura interno della sala riunioni al Piano Terra;
- maniglie delle porte di ingresso dei locali dei servizi igienici, rubinetti e pulsanti per lo sciacquone;
- banconi ricevimento sportelli e tavolo posto all'ingresso del I Piano
- tavoli delle sale riunioni e braccioli delle sedie, con particolare attenzione alla sala più grande al I Piano;

- superfici, tastiere, mouse, apparati telefonici e altri punti di contatto (è richiesto adeguato disinfettante non aggressivo per le superfici in legno).

Si chiede inoltre di procedere al ricambio di spugne, panni e strofinacci dopo l'utilizzo.

La Camera ha la possibilità di richiedere, attraverso l'Ufficio Provveditorato, prestazioni a carattere straordinario ed occasionale, previa richiesta di apposito preventivo. L'impresa aggiudicataria del servizio, si impegna a soddisfare le richieste in parola, con sollecitudine e comunque non oltre 24 ore dalla richiesta.

Entro 10 giorni dall'affidamento del servizio, l'impresa dovrà trasmettere per iscritto alla Camera un programma di lavoro in cui siano specificati i seguenti dati:

A. Programma operativo delle attività;

B. Piano della sicurezza fisica dei lavoratori.

Nell'esecuzione del servizio di pulizia oggetto del presente appalto, l'impresa riceverà ordini dall'Ufficio provveditorato della Camera di Commercio o da altra persona incaricata del servizio di vigilanza da parte dell'Ufficio provveditorato.

Eventuali prestazioni di iniziativa dell'impresa nelle giornate festive od eventuali ore effettuate in più rispetto a quelle proposte in sede di gara non comporteranno maggiori compensi per l'impresa.

Sono a totale carico dell'impresa i prodotti usati nell'espletamento del servizio.

La Camera si riserva la possibilità di controllare l'idoneità dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte all'uso, effettuando, dove occorra, prove specifiche; in caso di esito sfavorevole delle stesse, l'impresa dovrà immediatamente sostituire i prodotti risultati non idonei con altri corrispondenti.

Le operazioni di pulizia devono aver luogo in orari in cui i locali siano chiusi al pubblico, preferibilmente dopo le ore 17:00.

Gli addetti al servizio provvederanno a spegnere gli impianti di illuminazione e a chiudere porte e finestre con diligente attenzione, e ad inserire eventuali dispositivi di sicurezza in uso presso le varie aree oggetto dell'appalto.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento a quanto disciplinato nel bando “Servizi e forniture per la pulizia” per l’abilitazione di fornitori al Mercato Elettronico della Valle d’Aosta (ME.VA).

2 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

I prodotti utilizzati devono essere conformi ai Criteri ambientali minimi individuati nell’allegato 2 “criteri Ambientali minimi dei prodotti per l’igiene”.

È vietato l’utilizzo di prodotti con funzione esclusivamente deodorante/ profumante.

È vietato l’utilizzo di segatura del legno e piumini di origine animale, a meno di richiesta specifica da parte dell’Ufficio Provveditorato.

3 GESTIONE DEI RIFIUTI

L’aggiudicatario dovrà fornire idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nei locali della Chambre, in modo che gli stessi siano suddivisi in maniera corrispondente alla modalità di raccolta adottata dal comune e dovrà provvedere al corretto conferimento presso la zona RSU condominiale.

4 PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE

Entro 10 giorni dall’affidamento del servizio, l’impresa dovrà trasmettere per iscritto all’Amministrazione i nominativi delle persone impiegate, le rispettive qualifiche, il dipendente designato come responsabile ed il soggetto designato come referente unico nei rapporti con la Camera per le prestazioni contrattuali. Relativamente al referente unico oltre al nominativo, dovrà essere fornito, entro lo stesso termine, un recapito telefonico fisso, un recapito telefonico mobile, e un indirizzo e-mail.

Entro 10 giorni dall'affidamento del servizio, inoltre, l'impresa sarà tenuta a trasmettere fotocopia del documento d'identità relativo a ciascun dipendente, e a ciascun socio lavoratore nel caso di cooperative, oltre ai rispettivi numeri di posizione INPS e INAIL.

L'impresa appaltatrice, a far data dall'inizio della prestazione del servizio, dovrà mettere a disposizione dell'Ente un registro delle presenze con il nominativo delle persone assegnate per l'espletamento del servizio di pulizia, le quali dovranno apporre quotidianamente la propria firma sia in entrata che in uscita per gli opportuni controlli.

Nel caso di variazione del personale dovrà essere data comunicazione scritta all'ufficio Provveditorato entro il giorno successivo a ciascuna variazione, allegando la documentazione di cui al secondo capoverso del presente articolo.

5 DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

Il servizio dovrà essere garantito per un periodo di 12 mesi, a partire dalla data di stipula, per un importo complessivo presunto di euro 10.680,00 IVA esclusa.

E' prevista la possibilità di rinnovo, per equal periodo, previo apposito atto qualora la normativa vigente alla scadenza naturale del primo affidamento lo consenta.

Il contratto può inoltre essere prorogato alla scadenza, su eventuale richiesta della Chambre, e l'aggiudicatario ha l'obbligo di prestare il servizio alle medesime condizioni nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario ed il conseguente passaggio di consegne, per un periodo massimo di 6 mesi.

L'importo stimato di gara è quindi pari a euro 26.700,00 IVA esclusa, comprensivo di eventuali opzioni di rinnovo per ulteriori 12 mesi ed eventuale proroga tecnica per un periodo massimo di 6 mesi, pari ad euro 5.340,00 IVA esclusa.

Resta salva la facoltà di risoluzione anticipata del contratto nei casi previsti dalla legge, oltre che in caso di inadempimento (art. 1453 c.c.), sopravvenuta impossibilità (artt. 1463 e 1464 c.c.) od eccessiva onerosità (art. 1467 c.c.).

In sede di preventivo l'operatore economico concorrente deve indicare il costo complessivo per il servizio per il periodo iniziale di 12 mesi (IVA esclusa).

6 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

Requisiti di ordine professionale:

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato dalla quale risulti l'esercizio di attività inerente la prestazione in oggetto;

7 CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione dei preventivi pervenuti avverrà prendendo a riferimento il rapporto qualità/prezzo in considerazione degli elementi di valutazione di seguito indicati.

Il servizio può essere aggiudicato anche in presenza di un solo preventivo, purché ritenuto conveniente da parte della Chambre.

Criteri di valutazione:

1. descrizione tecnica del servizio proposto: max 70 punti

assegnati secondo i seguenti criteri di valutazione:

- **modalità organizzative del servizio - punteggio massimo 30 punti**

Saranno valutati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, elementi quali: ore da destinare al servizio, presenza e qualifica del personale impiegato sia per le funzioni di supporto che di pulizia, modalità di gestione delle sostituzioni del personale (deve essere fornita evidenza dei singoli addetti impiegati presso la

sede della Committente, con livello e qualifica descrittiva da CCNL, mansione organizzativa e ore lavorate nell'ambito dell'appalto) reperibilità di un supervisore/coordinatore, fasce orarie proposte per il servizio. Si chiede di indicare in modo specifico:

- n. di ore e n. di addetti dedicati settimanalmente per il servizio, specificando il monte ore e addetti (con relativa qualifica) previsti settimanalmente per le attività con cadenza giornaliera, settimanale, 2 e 3 volte a settimana;
 - n. di ore e n. di addetti dedicati annualmente per il servizio, specificando il monte ore e addetti (con relativa qualifica) previsti annualmente per le attività con cadenza quindicinale, mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale, annuale.
- **metodologie operative per lo svolgimento ed il controllo dei servizi - punteggio massimo 15 punti**

Saranno valutati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, elementi quali: modalità di presa in carico del servizio e crono-programma degli interventi periodici, sistema di verifica e controllo delle attività adottato (metodologia e frequenza), modalità di raccolta, gestione dei dati e reportistica. Si chiede di specificare le modalità di rilevazione presenze del personale e il tipo di reportistica che saranno messi a disposizione dell'amministrazione, con la relativa frequenza e modalità di inoltro.

- **misure di gestione ambientale - punteggio massimo 10 punti**

Saranno valutati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, elementi quali: misure adottate per il contenimento degli impatti ambientali del servizio, modalità di gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata, minimizzazione dei consumi energetici.

- **Tipologia e numero di attrezzature e prodotti - punteggio massimo 10 punti**

Saranno valutati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, elementi quali: apparecchiature e attrezzature previste per il servizio, con particolare riferimento al servizio di igienizzazione e sanificazione, certificazioni di compatibilità ambientale dei prodotti utilizzati (Ecolabel, ecc...)

- **Proposte migliorative - punteggio massimo 5 punti**

Saranno valutate proposte che contengano elementi aggiuntivi/integrativi, rispetto a quanto richiesto, purché ritenute coerenti ed utili rispetto ai servizi richiesti, che non comportino alcun onere aggiuntivo.

2. Preventivo: max 30 punti

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DI INTERFERENZA

Il Committente ha elaborato il DUVRI, parte integrante del contratto.

I costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale sono indicati dallo stesso DUVRI e pari ad Euro 0,00 (zero/00).

Qualora, in corso di esecuzione dell'affidamento, vengano a modificarsi le condizioni operative nel citato documento, la Chambre ne predisporrà l'aggiornamento.

8 CAUZIONE

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto l'operatore economico deve costituire, per tutta la durata dell'appalto, una garanzia pari al 10% del valore totale del contratto, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, come previsto dall'art. 103 del d.lgs 50/2016.

A pena di decadenza dall'aggiudicazione, nella cauzione, qualora sia presentata in forma di polizza fideiussoria bancaria o polizza assicurativa, dovranno essere inserite le seguenti condizioni particolari con le quali l'Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente, ad escludere il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile e della decadenza di cui all'art. 1957 del Codice Civile, nonché a garantire l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Camera.

Nel caso di escussione della cauzione nel corso del rapporto, l'operatore economico dovrà provvedere entro il mese successivo a reintegrare la cauzione fino all'ammontare originario.

Detto deposito dovrà rimanere vincolato per la durata di sei mesi dalla decorrenza del contratto e, comunque, sino all'attestazione di regolare esecuzione del servizio.

9 PENALI

La fornitura in argomento sarà soggetta alle penali previste dalle Condizioni Generali dei prodotti e dei servizi per l'abilitazione di fornitori al Mercato Elettronico della Valle d'Aosta (ME.VA). In deroga a quanto ivi previsto, si precisa che l'importo della singola penale non potrà comunque essere inferiore a euro 30,00 (trenta/00).

10 OBBLIGO DI CONDOTTA DAL CODICE DI COMPORTAMENTO

L'operatore economico si impegna a far rispettare a tutti i propri collaboratori o consulenti, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento della Chambre (disponibile sul sito della Chambre al seguente indirizzo: <http://www.ao.camcom.it/atti-generalis.aspx>).

La comprovata violazione di tali obblighi, in quanto applicabili, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

11 DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto di subappaltare il servizio oggetto del presente contratto.

12 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

La documentazione da produrre – a pena d'esclusione – consiste in:

DESCRIZIONE TECNICA DEL SERVIZIO PROPOSTO:

1. breve relazione (indicativamente non oltre 10 facciate ciascuna, formato A4, carattere "11") contenente il Piano operativo di lavoro nel quale deve evidenziare gli elementi indicati al Punto 7, necessari per effettuare la valutazione qualitativa del servizio proposto;
2. lista completa dei prodotti e delle attrezzature che saranno utilizzati riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, indicando l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo o attestando la rispondenza di tali prodotti ai criteri ambientali minimi, di cui all'Allegato 2.

PREVENTIVO:

1. indicare il costo complessivo previsto per il servizio per il periodo iniziale di 12 mesi (IVA esclusa), secondo il modello generato dal Sistema.

Non sono ammessi preventivi con importi pari a zero, parziali formulati in modo indeterminato, condizionato o con riserve. È ammessa la presentazione di un solo preventivo. Non sono ammessi rinvii a listini o rinvii a documenti esterni al preventivo presentato.

Qualsiasi altro documento e/o dichiarazione inseriti, a qualsiasi titolo prodotti, non avranno efficacia alcuna e si intenderanno come non presentati o non apposti.

Tutti i documenti devono essere sottoscritti, a pena d'esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante o persona munita di idonea procura.

13 STIPULA DEL CONTRATTO

Ai fini dell'aggiudicazione del servizio, l'impresa dovrà essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale.

La Chambre si riserva di verificare d'ufficio la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico aggiudicatario, in sede di abilitazione del sistema.

L'operatore economico aggiudicatario, ai sensi della vigente normativa in materia, dovrà trasmettere tempestivamente e comunque non oltre sette giorni solari dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione la seguente documentazione:

- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, indicante il codice IBAN del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il contratto sarà concluso in formato elettronico mediante scambio di corrispondenza commerciale.

Qualora l'operatore economico aggiudicatario non dovesse procedere alla produzione dei documenti richiesti, alla stipula del contratto o all'avvio del servizio nei termini stabiliti, non si procederà alla conclusione del contratto.

14 PAGAMENTI

Le fatture devono essere emesse con cadenza mensile e posticipata e inoltrate in formato elettronico, intestandole a:

Camera valdostana delle imprese e delle professioni Partita IVA: 01079470074 - Codice Fiscale: 91046340070 - Reg. Borgnalle 12 - 11100 Aosta CODICE UNIVOCO UFFICIO ZPNB4S.

La fattura dovrà riportare il seguente CIG Z282D93E26.

Si evidenzia che l'assolvimento dell'IVA avverrà in regime di "split payment" (o scissione dei pagamenti), e pertanto liquidata direttamente all'Erario da parte della Camera.

Si procederà ai pagamenti entro 30 giorni dalla data di acquisizione al Protocollo della Camera della fattura elettronica.

Si rammenta che gli operatori economici affidatari di contratti pubblici sono tenuti ad essere in regola con il versamento dei contributi nei confronti di tutti gli istituti previdenziali rispetto ai quali sussistono obblighi di contribuzione. A tal riguardo si comunica che la Chambre verificherà, nei modi previsti dalla normativa vigente, la regolarità contributiva dell'aggiudicatario.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle fatture è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

15 RICHIESTE DI INFORMAZIONI ED EVENTUALE SOPRALLUOGO

Eventuali chiarimenti sono disponibili contattando la Dott.ssa Nicoletta Dalto al n. 0165/573079 (dal lunedì al venerdì con orario 9.00 – 14.00), e all'indirizzo e-mail provveditorato@ao.camcom.it.

Agli stessi recapiti dovranno essere indirizzate eventuali richieste di sopralluogo.

16 PRECISAZIONE

La presente non vincola l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non aggiudicare parzialmente o totalmente il servizio, di verificare i documenti e le dichiarazioni presentate e di annullare/sospendere la procedura in qualsiasi fase precedente la stipula del contratto.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di aggiudicare i servizi anche in presenza di un solo preventivo purché ritenuto tecnicamente idoneo e congruo.

L'affidamento del servizio potrà essere formalizzato in pendenza dell'effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione: pertanto, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti, si provvederà alla risoluzione del contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e all'applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto.

ALLEGATI

allegato 1) " Scheda interventi"

allegato 2) "Criteri Ambientali Minimi dei prodotti per l'igiene"

allegato 3) "DUVRI"

allegato 4) "Informazioni sul trattamento dei dati personali"

ALLEGATO 1 - SCHEDA INTERVENTI

servizio di pulizia presso gli uffici della Camera valdostana delle imprese e delle professioni per un periodo di 6 mesi.

Descrizione attività	Aree ad uso uffici	Depositi ed archivi
Aspirazione elettromeccanica di bocchette di areazione, termoconvettori, canaline, cassonetti, tende a lamelle verticali, veneziane, intercapedine pavimenti flottanti	A	
Deceratura e inceratura pavimenti trattati con cere industriali e pavimenti trattati con cere tradizionali	A	
Deragnatura	Q	3M
Detersione arredi	6M	
Detersione pareti divisorie a vetro; sopraluci porte; pareti lavabili; porte in materiale lavabile; verticali lavabili (pareti attrezzate, rivestimenti, ecc)	3M	
Detersione pavimenti	S/2	M
Detersione vetri finestre nella parte interna e/ o esterna e relativi infissi e cassonetti accessibili dall'interno; tapparelle esterne e scuri; tende alla veneziana	3M	
Detersione lampadari non artistici e punti luce (con smontaggio e rimontaggio)	3M	
Detersione porte in materiale lavabile	3M	3M
Eliminazione macchie ed impronte da porte a vetri, porte a sportellerie	S	M
Eliminazione macchie ed impronte da verticali lavabili ad altezza operatore	S	M
Lavaggio a fondo pavimenti non trattati a cera	M	6M
Rimozione macchie dai pavimenti non tessili	S/2	
Sanificazione punti di raccolta rifiuti	M	
Spazzatura ad umido	S/3	Q
Spolveratura ad umido arredi ad altezza operatore (scrivanie, sedie, mobili e suppellettili, escluse apparecchiature di laboratorio, attrezzature sportive, ecc.); tavoli e sedie di refettori e mense	S/2	M
Spolveratura ad umido arredi parti alte (scaffalature nelle parti libere, segnaletiche interne, ecc.)	6M	
Spolveratura ad umido punti di contatto comune (telefoni, interruttori e pulsantiere, maniglie e corrimano); scrivanie e piani di lavoro	S/3	M
Spolveratura ad umido superfici orrizzontali di termosifoni e davanzali interni ad altezza operatore	Q	M
Spolveratura cestini portacarte, sostituzione sacchetto	G	G
Pulizia dei servizi igienici (spazzatura pavimento, detersione, vaporizzazione e disinfezione sanitari e pareti circostanti, arredi, detersione pavimenti)	G	G
Disincrostazione servizi igienici, sanitari e rivestimenti piastrellati	S	S

Legenda: G/2 = due volte al giorno; G = giornaliera; S/3 = tre volte a settimana; S/2 = due volte a settimana; S = settimanale; Q = quindicinale; M = mensile; 2M = bimestrale; 3M = trimestrale; 6M = semestrale; A = annuale

6 CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI PRODOTTI PER L'IGIENE

In questa sezione del documento sono riportati i “criteri ambientali” che devono possedere le seguenti categorie di prodotti per l'igiene, per essere considerati “verdi”, ovvero a minori impatti ambientali, ai sensi del PAN GPP:

- detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, ivi incluse finestre e servizi sanitari, utilizzati per le pulizie ordinarie
- prodotti disinfettanti
- prodotti utilizzati nelle pulizie straordinarie per usi specifici (es. deceranti, detersolventi, cere, disinfettanti, disinchiostranti...)
- detergenti multiuso “superconcentrati”, utilizzati nelle pulizie straordinarie e destinati alla pulizia di ambienti interni, ivi incluse finestre e servizi sanitari. Si intendono “superconcentrati”, quei prodotti contenenti una percentuale di sostanza attiva pari almeno al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all'uso.

In relazione agli appalti di fornitura di **prodotti** utilizzati nell'ambito delle attività di pulizia si specifica che tali appalti, per essere definiti “verdi” ai sensi del PAN GPP, non devono includere prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante e devono riguardare esclusivamente prodotti conformi alle specifiche tecniche di cui ai punti 6.1 e 6.2 di questo documento.

Il presente capitolo 6, individuando le “specifiche tecniche” relative agli appalti di fornitura di prodotti per l'igiene, costituisce documentazione da integrare nei capitolati per l'affidamento del servizio di pulizia.

6.1 SPECIFICHE TECNICHE (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) DEI DETERGENTI MULTIUSO, DEI DETERGENTI PER SERVIZI SANITARI, DEI DETERGENTI PER LA PULIZIA DI FINESTRE.

6.1.1 CLASSIFICAZIONI NON AMMESSE

I prodotti per l'igiene utilizzati non devono essere classificati né devono contenere ingredienti classificati con le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo di cui alla tabella seguente:

Classificazione Direttiva 67/548	Classificazione Regolamento 1272/2008 CLP
T+ R26 (gas)	Acute tox 2 H330
T+ R26 (vapori)	Acute tox 1 H330
T+ R26 (polvere/nebbia)	Acute tox 2 H330
T+ R27	Acute tox 1 H310
T+ R28	Acute tox 2 H300
T R23 (gas)	Acute tox 3 H331
T R23 (polvere/nebbia)	Acute tox 3 H311
T R24	Acute tox 3 H331
T R25	Acute tox 3 H301

6.1.2 BIODEGRADABILITÀ DEI TENSIOATTIVI

Biodegradabilità rapida (reazione aerobica)

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili con livello di biodegradabilità (mineralizzazione) almeno pari al 60 % entro 28 giorni.



Metodi di prova: Qualora il tensioattivo non sia incluso nella parte A dell'elenco DID (cfr. Appendice I Decisione 2011/383/UE) e non sia classificato "R" nella colonna "biodegradabilità", i test di prova da utilizzare per tale valutazione, sono quelli indicati nell'Appendice I della Decisione 2011/383/UE "Documentazione di biodegradabilità rapida".

6.1.3 SOSTANZE E MISCELE NON AMMESSE O LIMITATE.

a) Sostanze specifiche escluse

Il prodotto non deve contenere le seguenti sostanze, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione:

alchilfenoletoossilati (APEO) e relativi derivati
EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali
NTA (nitritotricetato)
muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene; muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene; muschio chetone: 4-ter-butil-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone
HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano)
AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina)
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol*
Diazolidinilurea*
Formaldeide
N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB*

* sostanze ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere escluse tutte le sostanze indicate in tabella.

b) Sostanze e miscele pericolose

Il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoforme) che rispondono ai criteri per la classificazione nelle indicazioni di pericolo o frasi di rischio specificati appresso, a norma del Regolamento (CE) n.1272/2008 o della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, né le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento REACH n. 1907/2006. Le frasi di rischio che seguono si riferiscono generalmente a sostanze. Tuttavia alle miscele di enzimi e fragranze per cui le informazioni sulle sostanze non sono ottenibili, si applicano le regole per la classificazione delle miscele.

Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio:

H300 Letale se ingerito*	R28 Molto tossico per ingestione*
H301 Tossico se ingerito*	R25 Tossico per ingestione*
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie*	R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione*
H310 Letale a contatto con la pelle*	R27 Molto tossico a contatto con la pelle*
H311 Tossico a contatto con la pelle*	R24 Tossico a contatto con la pelle*
H330 Letale se inalato*	R23 Tossico per inalazione (vapori) R26 Molto tossico per inalazione*
H331 Tossico se inalato*	R23 Tossico per inalazione (gas ; polveri/nebbia)*
H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie



H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R68 Possibilità di effetti irreversibili
H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R45 Può provocare il cancro
H350i Può provocare il cancro se inalato	R49 Può provocare il cancro per inalazione*
H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R40 Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti
H360F Può nuocere alla fertilità	R60 Può ridurre la fertilità
H360D Può nuocere al feto	R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.*	R60 Può ridurre la fertilità* R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati* R60-R61 Può ridurre la fertilità. Può danneggiare i bambini non ancora nati*
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto*	R60 Può ridurre la fertilità* R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati*
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità*	R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati* R62 Possibile rischio di ridotta fertilità*
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità	R62 Possibile rischio di ridotta fertilità
H361d Sospettato di nuocere al feto	R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto*.	R62 Possibile rischio di ridotta fertilità* R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati*
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al Seno	R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno
H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*	R39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione* R39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle*. R39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione* R39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione* R39/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle* R39/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione*
H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti)	R68/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione*.



(indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*	R68/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle* R68/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione*
H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*	R48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. R48/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle*. R48/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione*.
H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*	R33 Pericolo di effetti cumulativi R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione*. R48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle*. R48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione*.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici*	R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici* R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico*.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata*	R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico*
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata*	R53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico*
EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono	R59 Pericoloso per lo strato di ozono
EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico	R29 A contatto con l'acqua libera gas tossici
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico	R31 A contatto con acidi libera gas tossico
EUH32 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico	R32 A contatto con acidi libera gas molto tossico
EUH070 Tossico per contatto oculare*	R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi* R41 Rischio di gravi lesioni oculari*
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato*	R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione*
H317 Può provocare una reazione allergica della	R43 Può provocare sensibilizzazione per



pelle*	contatto con la pelle*
--------	------------------------

* ingredienti ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere esclusi tutti gli ingredienti appartenenti alle frasi di rischio o indicazioni di pericolo indicate in tabella.

I requisiti di cui sopra si applicano a ciascun ingrediente (sostanza o preparato) che superi lo 0,01 % del peso del prodotto finale, nonché a ciascun ingrediente di qualsiasi preparato utilizzato nella formulazione in quantità superiore allo 0,01 % del peso del prodotto finale, comprese le nanoforme

Le sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio diventano non più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche) di sorta che il pericolo individuato non si applica più, sono esenti dal requisito di cui sopra.

Deroghe: le seguenti sostanze o miscele sono specificatamente esentate da questo requisito.

Tensioattivi in concentrazione inferiore al 25% nel prodotto	H400 Molto tossico per gli organismi acquatici	R 50 oppure R 50/53
Fragranze	H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Enzimi*	H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	R42
Enzimi*	H317:-Può provocare una reazione allergica della pelle	R43
NTA come impurità in MGDA and GLDA**	H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).	R40

* Compresi gli stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nei preparati.

**In concentrazioni inferiori all'1,0% nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finito sia inferiore allo 0,10%.

c. Non sono ammesse altresì le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero sostanze identificate come estremamente problematiche. Tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp⁹.

6.1.4 SOSTANZE BIOCIDE NEI DETERGENTI

Il prodotto detergente può contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della formulazione che come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, classificati H410/ R50-53 o H411/R51-53 a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del Regolamento (CE) n.1272/2008 sono autorizzati ma solo a condizione che i rispettivi potenziali di bioaccumulazione presentino un log

⁹ Tali sostanze sono quelle iscritte nell'elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la data della richiesta d'offerta.



Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF) determinato per via sperimentale ≤ 100 .

6.1.5 FRAGRANZE

Il prodotto non deve contenere profumi a base di muschi azotati o muschi policiclici.

Le fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione disposto dal Regolamento (CE) n. 648/2004 (allegato VII) e che non siano già state escluse ai sensi del criterio ambientale "Sostanze o preparati non ammessi" e le altre fragranze classificate H317/R43 (può provocare una reazione allergica alla pelle) e/o H334/R42 (può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato) non possono essere presenti in quantità superiori dello 0,01% (≥ 100 ppm) per sostanza.

Tutti gli ingredienti aggiunti al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricati e/o utilizzati secondo il codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (Associazione internazionale dei produttori di profumi). Il codice è reperibile sul sito web <http://www.ifraorg.org>.

6.1.6 FOSFORO

E' ammessa una quantità complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo "P" complessivo), contenuto nel prodotto

- Entro il limite massimo di 0,02 g. nella dose raccomandata dal produttore per un litro di acqua se trattasi di detergenti multiuso che sono diluiti in acqua prima dell'uso,
- Entro il limite massimo di 0,2 g. per 100g di prodotto se trattasi di detergenti multiuso usati senza diluizione in acqua prima dell'uso,
- Entro il limite massimo di 1,0. g. per 100 g di prodotto se trattasi di detergenti per servizi sanitari,

da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo (ad esempio fosfati e fosfonati).

Le sostanze utilizzate nei detergenti per finestre non devono contenere fosforo.

6.1.7 CONCENTRAZIONE DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI

Il prodotto pronto all'uso non deve contenere più del 10% in peso di composti organici volatili con punto di ebollizione inferiore a 150 C° o più del 20% se il prodotto è destinato alla pulizia dei pavimenti.

6.1.8 REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO


L'imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche.

Le parti in plastica utilizzate per l'imballaggio primario devono essere marcate in conformità alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, o alla norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1 e qualunque dicitura apposta sull'imballaggio primario per dichiarare che quest'ultimo è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 «Etichette e dichiarazioni ambientali – Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)».

Inoltre l'imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma.

6.1.9 CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER LE PULIZIE ORDINARIE: VERIFICHE DI CONFORMITA'.

L'offerente deve presentare la lista dei prodotti detergenti che fornirà (in caso di appalto di forniture) o che si impegna ad utilizzare nell'esecuzione delle pulizie ordinarie (in caso di appalto del servizio di pulizia), indicando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo o di altre etichette ambientali ISO di Tipo I (norma ISO 14024) i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali minimi. Per i prodotti non in possesso



dell'Ecolabel Europeo né di etichette ambientali ISO di Tipo I con requisiti conformi ai criteri ambientali minimi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato A, con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi, indicati nei punti da 6.1.1 a 6.1.8.

L'aggiudicatario provvisorio, per i prodotti non in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel Europeo né delle altre etichette ambientali come sopra specificate, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi¹⁰.

¹⁰ Per effettuare alcune prove è necessario acquisire l'elenco completo degli ingredienti e le relative concentrazioni.



6.2 SPECIFICHE TECNICHE (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) DEI DISINFETTANTI, DEI PRODOTTI PER IMPIEGHI SPECIFICI (CERE, DECERANTI, DECAPPANTI, SMACCHIATORI ECC.) E DETERGENTI SUPERCONCENTRATI MULTIUSO, DEI DETERGENTI SUPERCONCENTRATI PER SERVIZI SANITARI, DEI DETERGENTI SUPERCONCENTRATI PER LA PULIZIA DI FINESTRE.

I criteri di cui ai punti dal 6.2.1 al 6.2.9 si riferiscono a tutti i prodotti elencati nel titolo, salvo quanto diversamente specificato nei singoli punti.

6.2.1 CLASSIFICAZIONI NON AMMESSE

I prodotti per l'igiene utilizzati non devono classificati né contenere ingredienti classificati con le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo di cui alla tabella seguente:

Classificazione Direttiva 67/548	Classificazione Regolamento 1272/2008 CLP
T+ R26 (gas)	Acute tox 2 H330
T+ R26 (vapori)	Acute tox 1 H330
T+ R26 (polvere/nebbia)	Acute tox 2 H330
T+ R27	Acute tox 1 H310
T+ R28	Acute tox 2 H300
T R23 (gas)	Acute tox 3 H331
T R23 (polvere/nebbia)	Acute tox 3 H311
T R24	Acute tox 3 H331
T R25	Acute tox 3 H301

6.2.2 BIODEGRADABILITÀ DEI TENSOATTIVI

Biodegradabilità rapida (reazione aerobica)

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili con livello di biodegradabilità (mineralizzazione) almeno pari al 60 % entro 28 giorni.

Metodi di prova: Qualora il tensioattivo non sia incluso nella parte A dell'elenco DID (cfr. Appendice I Decisione 2011/383/UE) e non sia classificato "R" nella colonna "biodegradabilità", i test di prova da utilizzare per tale valutazione, sono quelli indicati nell'Appendice I della Decisione 2011/383/UE "Documentazione di biodegradabilità rapida".

6.2.3 SOSTANZE E MISCELE NON AMMESSE O LIMITATE.

a) Sostanze specifiche escluse

Il prodotto non deve contenere le seguenti sostanze, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione:

alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati
EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali in misura maggiore del 3%
NTA (nitrilotricetato) in misura maggiore del 3%
muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene; muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene; muschio chetone: 4-ter-butil-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone
HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano)
AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esamiltetralina)



2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol*
Diazolidinilurea*
Formaldeide
N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB*


* sostanze ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere escluse tutte le sostanze indicate in tabella.

b) Sostanze e miscele pericolose

Il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoforme) che rispondono ai criteri per la classificazione nelle indicazioni di pericolo o frasi di rischio specificati appresso, a norma del Regolamento (CE) n.1272/2008 o della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, né le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento REACH n. 1907/2006. Le frasi di rischio che seguono si riferiscono generalmente a sostanze. Tuttavia alle miscele di enzimi e fragranze per cui le informazioni sulle sostanze non sono ottenibili, si applicano le regole per la classificazione delle miscele.

Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio:

H300 Letale se ingerito*	R28 Molto tossico per ingestione*
H301 Tossico se ingerito*	R25 Tossico per ingestione*
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie* L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.	R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione* L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.
H310 Letale a contatto con la pelle*	R27 Molto tossico a contatto con la pelle*
H311 Tossico a contatto con la pelle*	R24 Tossico a contatto con la pelle*
H330 Letale se inalato*	R23 Tossico per inalazione (vapori) R26 Molto tossico per inalazione*
H331 Tossico se inalato*	R23 Tossico per inalazione (gas ; polveri/nebbia)*
H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R68 Possibilità di effetti irreversibili
H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R45 Può provocare il cancro
H350i Può provocare il cancro se inalato	R49 Può provocare il cancro per inalazione
H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R40 Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti
H360F Può nuocere alla fertilità	R60 Può ridurre la fertilità
H360D Può nuocere al feto	R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto*	R60 Può ridurre la fertilità* R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati* R60-R61 Può ridurre la fertilità. Può danneggiare i bambini non ancora nati*



H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto*	R60 Può ridurre la fertilità* R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati*
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità*	R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati* R62 Possibile rischio di ridotta fertilità*
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità	R62 Possibile rischio di ridotta fertilità
H361d Sospettato di nuocere al feto	R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto*.	R62 Possibile rischio di ridotta fertilità R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno	R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno
H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*	R39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione* R39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle* R39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione* R39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione* R39/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle* R39/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione*
H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*	R68/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione* R68/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle* R68/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione*
H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*	R48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione*. R48/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle*. R48/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione*.
H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*	R33 Pericolo di effetti cumulativi R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione R48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.



	R48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici* L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.	R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici* R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico*. L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.	R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.	R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.
EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono	R59 Pericoloso per lo strato di ozono
EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico	R29 A contatto con l'acqua libera gas tossici
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti.	R31 A contatto con acidi libera gas tossico
EUH32 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico	R32 A contatto con acidi libera gas molto tossico
EUH070 Tossico per contatto oculare*	R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi* R41 Rischio di gravi lesioni oculari*
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato*	R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione*

* ingredienti ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere esclusi tutti gli ingredienti appartenenti alle frasi di rischio o indicazioni di pericolo indicate in tabella.

I requisiti di cui sopra si applicano a ciascun ingrediente (sostanza o preparato) che superi lo 0,01 % del peso del prodotto finale, nonché a ciascun ingrediente di qualsiasi preparato utilizzato nella formulazione in quantità superiore allo 0,01 % del peso del prodotto finale, comprese le nanoforme

Le sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio diventano non più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche) di sorta che il pericolo individuato non si applica più, sono esenti dal requisito di cui sopra.

Deroghe: le seguenti sostanze o miscele sono specificatamente esentate da questo requisito.

Tensioattivi in concentrazione inferiore al 25% nel prodotto	H400 Molto tossico per gli organismi acquatici	R 50 oppure R 50/53
Fragranze	H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Enzimi*	H334-Può provocare sintomi	R42



	allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	
Enzimi*	H317:-Può provocare una reazione allergica della pelle	R43
NTA come impurità in MGDA and GLDA**	H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).	R40

* Compresi gli stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nei preparati.

**In concentrazioni inferiori all'1,0% nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finito sia inferiore allo 0,10%.

c. Non sono ammesse altresì le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero sostanze identificate come estremamente problematiche. Tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp¹¹.

6.2.4 DETERGENTI "SUPERCONCENTRATI" E PRODOTTI PER USI SPECIFICI : SOSTANZE BIOCIDE

Il prodotti detergenti superconcentrati e i prodotti impiegati per usi specifici, possono contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della formulazione che come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, classificati H410/ R50-53 o H411/R51-53 a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del Regolamento (CE) n.1272/2008 sono autorizzati ma solo a condizione che i rispettivi potenziali di bioaccumulazione presentino un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF) determinato per via sperimentale ≤ 100.

6.2.5 PRODOTTI DISINFETTANTI: SOSTANZE BIOCIDE

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute:

- come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n.",
- come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n.".

6.2.6 FRAGRANZE

Il prodotto non deve contenere profumi a base di muschi azotati o muschi policiclici.

Le fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione disposto dal Regolamento (CE) n. 648/2004 (allegato VII) e che non siano già state escluse ai sensi del criterio ambientale "Sostanze o preparati non ammessi" e le altre fragranze classificate H317/R43 (può provocare una reazione allergica alla pelle) e/o H334/R42 (può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato) non possono essere presenti in quantità superiori dello 0,01% (≥100ppm) per sostanza .

¹¹ Tali sostanze sono quelle iscritte nell'elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la data della richiesta d'offerta.



Tutti gli ingredienti aggiunti al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricati e/o utilizzati secondo il codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (Associazione internazionale dei produttori di profumi). Il codice è reperibile sul sito web <http://www.ifraorg.org>.

6.2.7 FOSFORO

E' ammessa una quantità complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo "P" complessivo), contenuto nel prodotto

- Entro il limite massimo di 0,06 g. nella dose raccomandata dal produttore per un litro di acqua se trattasi di detergenti multiuso che sono diluiti in acqua prima dell'uso ,
- Entro il limite massimo di 0,6 g. per 100g di prodotto se trattasi di detergenti multiuso usati senza diluizione in acqua prima dell'uso,
- Entro il limite massimo di 1,0. g. per 100 g di prodotto se trattasi di detergenti per servizi sanitari,

da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo (ad esempio fosfati e fosfonati).

Le sostanze utilizzate nei detergenti per finestre non devono contenere fosforo.

6.2.8 DETERGENTI "SUPERCONCENTRATI" E PRODOTTI PER USI SPECIFICI :CONCENTRAZIONE DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI

Il prodotto pronto all'uso non deve contenere più del 20% in peso di composti organici volatili con punto di ebollizione inferiore a 150 C°.

6.2.9 REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO

L'imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche.

Le parti in plastica utilizzate per l'imballaggio primario devono essere marcate in conformità della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, o della norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1. Qualunque dicitura apposta sull'imballaggio primario per dichiarare che quest'ultimo è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 «Etichette e dichiarazioni ambientali – Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)».

Inoltre l'imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma.

6.2.10 CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DISINFETTANTI, DEI DETERGENTI "SUPERCONCENTRATI" E DEI PRODOTTI PER USI SPECIFICI PER LE PULIZIE PERIODICHE O STRAORDINARIE: VERIFICHE DI CONFORMITA'

Il legale rappresentante della ditta offerente dovrà presentare l'elenco dei prodotti superconcentrati, disinfettanti o per usi specifici che fornirà (in caso di appalto di forniture) o che si impegna ad utilizzare nell'esecuzione delle pulizie periodiche o straordinarie (in caso di appalto del servizio di pulizia) indicando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, numero di registrazione/autorizzazione del Ministero della Salute per i prodotti disinfettanti, percentuale di sostanza attiva per i "prodotti superconcentrati". Inoltre, in relazione a ciascun prodotto, dovrà sottoscrivere, sulla base dei dati resi dai produttori o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti stessi, la dichiarazione di cui all'Allegato B per attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi. Per le cere e i prodotti deceranti conformi ai criteri di assegnazione di etichette ISO di Tipo I equivalenti ai criteri ambientali dal punto 6.2.1 al punto 6.2.8, in luogo della dichiarazione di cui all'Allegato B è sufficiente che il legale rappresentante della ditta offerente presenti copia della licenza d'uso delle etichette. Per quanto riguarda i prodotti superconcentrati, è necessario allegare in sede di presentazione dell'offerta anche la documentazione



fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni.

L'aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai "criteri ambientali minimi" indicati nei punti da 6.2.1 a 6.2.8, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza e le altre fonti documentali sulla base dei quali ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B. L'amministrazione aggiudicatrice richiederà all'aggiudicatario provvisorio per uno o più dei prodotti in elenco, anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità ai criteri ambientali minimi¹².

¹² Per effettuare alcune prove è necessario acquisire l'elenco completo degli ingredienti e le relative concentrazioni.



ALLEGATO A dichiarazione relativa ai prodotti detergenti multiuso, ai detergenti per servizi sanitari e ai detergenti per finestre.

Marca e denominazione commerciale dei prodotti detergenti:
Si dichiara che le seguenti sostanze o componenti non sono presenti nel prodotto:
alchilfenoleossilati (APEO) e relativi derivati
EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali
NTA (nitrilotricetato)
muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butyl-2,4,6-trinitro-m-xilene; muschio di ambretta: 4-ter-butyl-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butyl-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene; muschio chetone: 4-ter-butyl-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone
HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano)
AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametil tetralina)
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol*
Diazolidinilurea*
Formaldeide
N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB*
* sostanze ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere escluse tutte le sostanze indicate in tabella
FIRMA
Si dichiara la conformità dei prodotti ai criteri ambientali di cui al punto 6.1.2 “Biodegradabilità dei tensioattivi”, al punto 6.1.4 “Sostanze biocide”; al punto 6.1.5 “Fragranze”; 6.1.6 “Fosforo”; 6.1.7 “Concentrazione di composti organici volatili”; 6.1.8 “Requisito dell’imballaggio”.
FIRMA
Si dichiara che il prodotto detergente non è classificato né contiene ingredienti classificati con le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo T(gas)+R26/Acute tox 2 H330; T+R26(vapori)/Acute tox 1 H330; T+R26 (polvere/nebbia)/Acute tox 2 H330; T+ R27/Acute tox 1 H310; T+R28/Acute tox 2 H300; T R23(gas)/Acute tox 3 H331;T R23(polvere/nebbia)/Acute tox 3 H311;T R24/Acute tox 3 H331; T R25/Acute tox 3 H301
FIRMA
Si dichiara che il prodotto detergente non contiene ingredienti (sostanze o preparati) classificati o classificabili con una delle seguenti frasi di rischio o le indicazioni di pericolo (o una combinazione delle stesse), riportate nel seguito: H300*/R28*; H301*/R25*; H304*/R65*; H310*/R27*; H311*/R24*; H330*/R23(vapori)R26*; H331*/R23(gas;polveri/nebbia)*; H340/R46; H341/R68; H350/R45; H350i/R49; H351/R40; H360F/R60; H360D/R61; H360FD*/R60R61 R60-R61*; H360Fd*/R60R63*; H360Df*/R61R62*; H361f/R62; H361d/R63; H361fd*/R62R63*; H362/R64; H370*/R39/23 R39/24 R39/25 R39/26 R39/27 R39/28*; H371*/R68/20 R68/21 R68/22*; H372*/R 48/23 R48/24 R48/25*; H373*/R33 R48/20*; H400*/R50 R50/53*; H410/R50/53; H411/R51/53; H412*/R52/53*; H413*/R53*; EUH059/R59; EUH029/R29; EUH031/R31; EUH32/R32; EUH070*/R39R41*; H334*/R42*; H317*/R43*




* ingredienti ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere esclusi tutti gli ingredienti appartenenti alle frasi di rischio o indicazioni di pericolo indicate in tabella.

FIRMA

Si dichiara che il prodotto non presenta le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero sostanze identificate come estremamente problematiche ed iscritte nell'elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la data della richiesta d'offerta.

FIRMA



ALLEGATO B dichiarazione relativa ai prodotti disinfettanti detergenti superconcentrati multiuso, per servizi sanitari e per finestre e prodotti per l'igiene per usi specifici (es. smacchiatori, disinchiostranti, deceranti ...)

Il legale rappresentante della ditta offerente in relazione a ciascun prodotto superconcentrato, disinfettante o per usi specifici che si impegna ad utilizzare nell'ambito delle pulizie periodiche o straordinarie, dovrà allegare, sulla base dei dati che dovranno essere acquisiti dai produttori o quelli riportati nelle etichette, nelle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti stessi, la seguente dichiarazione. L'aggiudicatario provvisorio dovrà presentare le etichette, le schede tecniche e/o di sicurezza dei prodotti e le altre fonti documentali sulla base dei quali ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B. La stazione appaltante potrà richiedere, all'aggiudicatario provvisorio, per uno o più di tali prodotti, un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025 che attesti la rispondenza degli stessi ai relativi criteri ambientali minimi (specifiche tecniche di cui al punto 6.2 del presente documento).

Elenco dei prodotti per l'igiene:

MARCA	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	CATEGORIA (detergente superconcentrato, disinfettante, "usi specifici" specificare funzione d'uso)	Prodotti disinfettanti: indicare n. di registrazione/autorizzazione del Ministero della salute; Prodotti "superconcentrati": indicare la percentuale di sostanza attiva
Si dichiara che le seguenti sostanze o componenti non sono presenti nel prodotto:			
alchilfenoletoossilati (APEO) e relativi derivati			
EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali: limite massimo 3%			
NTA (nitritotricetato): limite massimo 3%			
muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene; muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene; muschio chetone: 4-ter-butil-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone			
HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano)			
AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esamethyltetralina)			
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-dio*1			
Diazolidinilurea*			
Formaldeide			
N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB*			
* sostanze ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere escluse tutte le sostanze indicate in tabella			
FIRMA			
Si dichiara la conformità dei prodotti ai criteri ambientali minimi di cui al punto 6.2.2 "Biodegradabilità dei tensioattivi", al punto 6.2.4 "Detergenti superconcentrati e prodotti per usi specifici: sostanze biocide"; al punto 6.2.6 "Fragranze"; 6.2.7 "Fosforo"; 6.2.8 "Detergenti superconcentrati e prodotti per usi specifici: concentrazione di composti organici volatili"; 6.2.9 "Requisito dell'imballaggio"			
FIRMA			



Si dichiara che il prodotto non è classificato né contiene ingredienti classificati con le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo T(gas)+R26/Acute tox 2 H330; T+R26(vapori)/Acute tox 1 H330; T+R26 (polvere/nebbia)/Acute tox 2 H330; T+ R27/Acute tox 1 H310; T+R28/Acute tox 2 H300; T R23(gas)/Acute tox 3 H331;T R23(polvere/nebbia)/Acute tox 3 H311;T R24/Acute tox 3 H331; T R25/Acute tox 3 H301
FIRMA
Dichiarazione di conformità al criterio 6.2.3 punto b). Si dichiara che il prodotto detergente superconcentrato/disinfettante/per usi specifici non contiene ingredienti (sostanze o preparati) classificati o classificabili con una delle seguenti frasi di rischio o con le indicazioni di pericolo (o una combinazione delle stesse), riportate nel seguito (specificare):
FIRMA
Si dichiara che il prodotto non presenta le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero sostanze identificate come estremamente problematiche ed iscritte nell'elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la data della richiesta d'offerta.
FIRMA

12A06814





Camera valdostana
Chambre valdôtaine

Regione Borgnalle 12
11100 Aosta
Tel. 0165/573001
Fax 0165/573060
attiva@ao.camcom.it
www.ao.camcom.it

Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 integrato dall'art 16 del D.Lgs 106/09


Servizi svolti all'interno della sede
di Aosta - Regione Borgnalle 12
PARTE GENERALE

La valutazione preliminare (Parte Generale) è stata redatta dall'Ing. Piergiorgio Venturella, su incarico di Chambre, sulla base delle informazioni rese disponibili e per quanto potuto constatare nei sopralluoghi effettuati.

Data 09 febbraio 2018

IL TECNICO INCARICATO

Ing. Piergiorgio VENTURELLA


FS 591942

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. GENERALITÀ.....	3
3. ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO.....	6
4. CARATTERISTICHE DEI LUOGHI DI LAVORO.....	8
Parte 1°: sede di Aosta regione Borgnalle.....	8
Parte 2°: sede di Saint-Christophe.....	10
5. GESTIONE EMERGENZA.....	11
6. VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRELATI ALLA ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE.....	12
6.1 Identificazione dei rischi interferenti presenti nel luogo di lavoro.....	12
6.2 Misure di coordinamento individuate.....	14
7. MODULISTICA.....	15
7.1 Fac simile per le comunicazione dell'Impresa.....	15
7.2 Fac simile per aggiornamenti del DUVRI.....	16

1. PREMESSA

Il presente documento è redatto ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e smi, al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra i diversi datori di lavoro, fornire indicazioni sui rischi esistenti nei luoghi di lavoro in cui verranno ad essere effettuate le prestazioni, individuare e valutare i rischi interferenti nonché definire le conseguenti prescrizioni da adottare.

Esso viene redatto anche per ottemperare agli obblighi cui al comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e smi, affinché siano poste in atto le necessarie misure di prevenzione e protezione dai rischi inerenti le diverse attività lavorative ed il conseguente coordinamento degli interventi al fine di eliminare o ridurre per quanto possibile le interferenze tra le diverse attività.

Il DUVRI si compone di due parti:

- **parte generale:** definisce gli obiettivi, l'organizzazione, le modalità di coordinamento e fornisce indicazioni sulla sede di lavoro e sui rischi derivanti dalla attività del Committente;
- **parte speciale:** indica i rischi derivanti dalla attività dell'impresa e le relative misure di coordinamento atte a eliminare o ridurre le interferenze.

2. GENERALITÀ

Si richiamano le **definizioni** utilizzate nel presente documento:

1. **Committente** oppure **Chambre:** "Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales" nella persona del Dirigente Datore di lavoro
2. **Impresa affidataria (o Impresa)** oppure **Appaltatore:** soggetto assegnatario del servizio; in caso di ATI o RTI si tratta dell'impresa capo gruppo o capo raggruppamento
3. **Subappaltatore:** qualunque altra impresa o lavoratore autonomo autorizzato preventivamente dal Committente
4. **Referenti:** dipendenti o collaboratori del Datore di lavoro o del Dirigente incaricati di tenere rapporti di natura operativa con l'Appaltatore nonché effettuare i necessari controlli sulla effettuazione del servizio. In tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, il Referente del Committente avrà funzioni di controllo sull'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di quanto previsto nel presente documento, potendo, a sua discrezione, nel caso registri un inadempimento, ordinare al Preposto responsabile del servizio la sospensione dei lavori al fine di ripristinare le condizioni di lavoro idonee.
5. **Preposto responsabile del servizio (o responsabile del servizio):** responsabile tecnico dall'impresa affidataria in possesso delle deleghe necessarie al fine di essere l'unico rappresentante dell'impresa affidataria e di ogni appaltatore per tenere i rapporti con il Committente, per qualunque aspetto di carattere tecnico, organizzativo, operativo e gestionale.
6. **Contratto** oppure **Specifica tecnica** oppure **Convenzione** oppure **Capitolato speciale d'appalto:** documento che descrive le attività oggetto dell'attività dell'impresa e le prestazioni richieste (di seguito 'Contratto')

7. **Servizio:** prestazioni previste dal Contratto, come meglio descritte nel successivo paragrafo Descrizione dei servizi e forniture
8. **Sede:** area di pertinenza o nella disponibilità del Committente in cui si svolge il servizio
9. **Idoneità tecnico – professionale:** si intende il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

Articoli di legge citati senza riferimento si intendono riferiti al D.Lgs. 81/2008 smi. Anche quando non precisato, si fa riferimento al testo del decreto nel testo vigente. Eventuali adeguamenti ad evoluzioni normative al momento non prevedibili, si intendono automaticamente recepite dal contratto. In caso di difformità, vale quanto riportato nel contratto.

§§§§§§§§§§§§§§§§

Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifichi un «contatto rischioso» tra il personale di diversi datori di lavoro o con lavoratori autonomi che operano nella stessa sede.

I principali rischi di interferenza sono:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'Appaltatore;
- già esistenti nel luogo di lavoro del Committente e che possono condizionare la sicurezza dei lavoratori dell'appaltatore.

Non costituiscono oggetto del presente atto le informazioni concernenti le attrezzature di lavoro, gli impianti e i macchinari in genere nella disponibilità dell'Appaltatore, nonché le relative modalità operative, trattandosi di situazioni afferenti i rischi specifici propri dell'attività degli appaltatori stessi. Infatti, come previsto dal comma 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08, i rischi specifici propri della attività dell'appaltatore restano a completo suo carico. Sono invece fornite informazioni sui rischi specifici esistenti nella sede.

Come previsto dalla normativa vigente, si tratta di un documento dinamico che presuppone il suo aggiornamento in corso d'opera. Pertanto il suo aggiornamento, comunicato all'Appaltatore, assume comunque, per qualunque effetto, valenza contrattuale e vincolante. Tali aggiornamenti non comportano modificazioni, in aumento o in diminuzione, dei costi per la sicurezza.

Il DUVRI ha per oggetto solo i servizi previsti che si svolgono all'interno della Sede, e pertanto non si riferisce né ai rischi specifici propri dell'attività dell'Impresa, né alle attività che quest'ultima svolge al di fuori della Sede.

Rimane a carico dell'Appaltatore:

- il recepimento di tutto quanto previsto nel presente documento;
- l'adeguata diffusione di tutto quanto previsto nel presente documento all'interno della propria struttura;
- l'informazione e formazione di tutto il proprio personale;
- la sorveglianza circa la piena applicazione di tutto quanto previsto nel presente documento.

In particolare, si precisa che l'attività dei dipendenti dell'Appaltatore deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Contratto e dal presente DUVRI con l'avvertenza che saranno a carico della stessa eventuali oneri che venissero a scaturire dall'inosservanza delle norme in essi riportate.

Si presuppone inoltre che l'Appaltatore disponga di proprio Documento di valutazione dei rischi.

Per la valutazione dell'idoneità tecnico professionale, l'impresa affidataria e ciascun subappaltatore dovrà presentare al Committente, prima dell'inizio del servizio, la seguente documentazione riferita al servizio oggetto del presente DUVRI, a prescindere dalla documentazione consegnata relativamente alla fase di espletamento di eventuale gara :

- Visura camerale
- Autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico professionali redatta ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 445/2000, con allegata la seguente documentazione:
 - a) In merito alla capacità organizzative:
 - definizione dell'organigramma operativo definitivo
 - nominativo e riferimento telefonico del responsabile del servizio
 - nominativi e attestati di formazione per gli addetti alla gestione dell'emergenza (se richiesti)
 - b) In merito alla disponibilità di forza lavoro:
 - elenco nominativo del personale con specificazione della mansione specifica, data di assunzione e copia in estratto del LUL che dimostri l'effettiva dipendenza del lavoratore
 - attestati di formazione ai sensi dell'art 37 svolto secondo i criteri di cui all'Accordo Conferenza Stato – Regioni 21 dicembre 2011
 - attestati di partecipazione ad un incontro informativo ai sensi dell'art 36 finalizzato alla conoscenza dei rischi presenti nel sito e delle misure di coordinamento contenute nel presente DUVRI
 - c) In merito alla macchine e attrezzature:
 - per ogni macchina: copia della dichiarazione di conformità CE
 - per le scale portatili: dimostrazione di conformità alla EN 131

Nell'autocertificazione, è necessario inoltre dichiarare esplicitamente l'impegno a comunicare preventivamente ogni variazione.

Si precisa che la copia delle schede di sicurezza degli eventuali agenti chimici deve essere invece consegnata alla sottoscrizione del presente DUVRI.

L'assenza o la non completezza di anche solo uno dei documenti sopra indicati, potrà non dare luogo all'inizio del servizio per colpa dell'Impresa o eventualmente l'impossibilità di avvalersi da parte dell'impresa di personale che non risponda ai requisiti sopra indicati, senza che con questo vengano meno gli obblighi dell'impresa. Il personale sarà riammesso dopo la verifica di sussistenza dei requisiti.

3. ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO

Organigramma di riferimento:

Committente – Datore di lavoro: Dott.sa Jeannette GROSJACQUES

Referenti per il Committente: indicato nella Parte speciale.

Sedi di esecuzione dei servizi oggetto del DUVRI:

Le sedi di lavoro presso cui potrebbero essere svolte le attività previste nel presente DUVRI sono le seguenti (sono indicate con X le sedi interessate):

<input type="checkbox"/>	Aosta - Regione Borgnalle 12 piano terra(sala - laboratorio)
<input type="checkbox"/>	Aosta - Regione Borgnalle 12 piano primo (uffici)
<input type="checkbox"/>	Saint-Christophe (magazzino)
<input type="checkbox"/>	Aosta – via Trottechien (archivio)

Descrizione dei servizi e delle attività previste:

si veda DUVRI parte speciale.

Imprese e lavoratori autonomi autorizzati a operare sul sito:

I riferimenti delle imprese e lavoratori autonomi autorizzati ad operare in quanto esecutori del servizio e chiamati a sottoscrivere il presente DUVRI sono indicati nella parte speciale.

Si ricorda che ogni lavoratore dell'appaltatore ha l'obbligo, durante i lavori, di essere individuabile nominativamente, mediante esposizione di apposito **tesserino di riconoscimento** opportunamente esposto, corredato di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro (oppure se si tratta di lavoratore autonomo), e l'eventuale autorizzazione al subappalto e il nominativo dell'impresa affidataria.

La ditta affidataria è tenuta a segnalare al Committente l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi. Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte del Committente e la firma del contratto stesso.

Attività svolte dal personale del Committente:

Il personale del Committente svolge presso la sede attività di ufficio in orario diurno, anche continuato. Nell'ambito delle funzioni di ufficio vi è anche il ricevimento di pubblico che in alcune situazioni può essere anche numeroso. Per agevolare l'accesso, sono ambienti sono arredati con banconi appositi per il ricevimento dell'utenza.

Le persone esposte a rischio interferenziale sono pertanto, direttamente o indirettamente, tutte coloro che frequentano la sede, compresi anche possibili utenti esterni.

Si precisa che è possibile, compatibilmente con le caratteristiche della sede, la presenza di persone con disabilità fisica.

In alcune sedi distaccate vi sono depositi di materiale cartaceo e magazzino di arredi e attrezzature.

Altri soggetti presenti:

Sul sito potranno operare anche altri soggetti per cui l'art. 26 prevede la stesura di DUVRI. Ci si riferisce ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della sede e delle attrezzature.

Tale situazione sarà oggetto di specifica comunicazione al fine di informare i soggetti di cui sopra in ordine ai rispettivi ruoli e prerogative, nonché ai rischi connessi al luogo di attività.

Inoltre, la presenza di altri soggetti potrebbe avvenire anche per situazioni di emergenza, al momento non preventivabile, come imprese per manutenzione (idraulico, elettricista, riscaldamento). In tal caso, gli interventi si limiteranno alla esecuzione delle attività indispensabili a ridurre l'emergenza o a garantire condizioni sufficienti di attività. I ripristini definitivi saranno effettuati in orari concordati e compatibili con le attività ordinariamente svolte.

Altri soggetti presenti per cui non vi è obbligo di stesura di DUVRI:

Sul sito potrebbero operare anche altri soggetti per cui l'art. 26 comma 3 bis non prevede la stesura di DUVRI in quanto trattasi di attività rientranti nei seguenti casi:

- servizi di natura intellettuale
- mere forniture
- interventi di manutenzione inferiori a 5 uomini - giorno e prive di rischi particolari.

Il Committente, anche tramite Referente, provvederà a informare i soggetti di cui sopra in ordine ai rispettivi ruoli e prerogative, nonché ai rischi connessi al luogo di attività.

Iter amministrativo per la stesura e sottoscrizione del DUVRI:

Si comunica che l'iter che sarà seguito per l'applicazione dell'articolo 26 e la stesura del DUVRI, è quello previsto dal comma 3 (coincidenza del Committente e del Datore di lavoro).

Il Committente, tramite persone appositamente incaricate, provvede alla stesura del DUVRI (parte generale e speciale). Il DUVRI sarà messo a disposizione dell'Impresa che potrà comunicare suggerimenti e proposte migliorative, come già illustrato in precedenza.

L'Appaltatore potrà presentare al Committente eventuali proposte integrative e migliorative al presente documento, avvalendosi della modulistica allo scopo predisposta (cfr sezione 'Modulistica' del presente DUVRI). Resta facoltà del Committente provvedere all'aggiornamento del presente documento recependo eventualmente le proposte presentate, restando fisso e invariante il calcolo degli oneri della sicurezza. Il documento aggiornato farà parte integrante della documentazione contrattuale.

Anche successivamente alla sua sottoscrizione, il DUVRI potrà essere integrato a seguito di nuove situazioni non prevedibili o semplicemente come azione di maggiore efficace coordinamento. L'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'impresa, è effettuata nel rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. 106/09.

Il DUVRI è allegato al contratto. La sottoscrizione della parte speciale comporta la piena conoscenza e accettazione della parte generale. Copia del documento è disponibile per gli RLS delle società coinvolte.

Misure di coordinamento:

Chambre effettuerà controlli periodici con proprio personale. Ogni variazione delle condizioni ambientali o di servizio sarà preventivamente comunicata all'Impresa e potrà determinare un aggiornamento del presente

documento (cfr Parte speciale). Alcune particolari situazioni potranno essere comunicate in apposite riunioni di coordinamento che saranno convocate dal committente e a cui l'Impresa ha l'obbligo di intervenire.

Prioritaria è un'azione di informazione e formazione che l'Impresa dovrà attuare per mettere i lavoratori in grado di conoscere la sede di lavoro ed usare correttamente impianti ed attrezzature.

Questo stesso DUVRI contiene prescrizioni e indicazioni che devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori.

Ai fini della gestione in sicurezza delle attività, è indispensabile che il datore di lavoro dell'Impresa abbia attuato nei confronti dei lavoratori subordinati quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e dalle altre leggi e regolamenti vigenti, in materia di istituti relazionali di informazione, formazione, addestramento ed istruzione al fine della prevenzione dei rischi lavorativi. Si fa riferimento all'Accordo Conferenza delle Regioni pubblicato su GU il 21 dicembre 2011.

A tutti i lavoratori dovranno essere obbligatoriamente forniti, da parte del proprio datore di lavoro, in dotazione personale gli eventuali e necessari Dispositivi di Protezione Individuali.

4. CARATTERISTICHE DEI LUOGHI DI LAVORO

Parte 1°: sede di Aosta regione Borgnalle

4.1 Descrizione sommaria dell'immobile:

Chambre dispone di due sedi allocate in un condomino destinato a centro direzionale con molte altre aziende insediate all'interno. Le sedi di lavoro si trovano al piano terra e al primo piano.

L'accesso avviene tramite atrio e scala condominiale oltre a due ascensori. La struttura è considerabile 'accessibile' per le persone con disabilità motoria. La destinazione d'uso della sede al primo piano è per uso uffici e servizi accessori (sale riunioni, archivi, reception, ecc.). A piano terra vi sono locali destinati solo a personale Chambre e utilizzati come laboratorio. All'interno dell'immobile, Chambre dispone al piano interrato anche di un archivio e un'autorimessa.

4.2 Servizi assistenziali per l'Impresa

Vi è la disponibilità di servizi igienici che possono essere utilizzati anche dai dipendenti dell'impresa. Essi sono divisi per genere.


Non è previsto alcun locale di supporto ad uso spogliatoio, mensa, ristoro, ecc., per cui l'Impresa dovrà, se del caso, provvedere esternamente.

Fatto salvo situazioni particolari eventualmente esplicitamente indicate nella parte speciale, non vi è la disponibilità di spazi per il deposito di attrezzature e materiali dell'impresa, la quale quindi dovrà mantenere in loco solo quanto necessario alla attività da svolgere e prontamente allontanare il materiale in esubero e le attrezzature.

4.3 Descrizione dell'immobile e dei locali

La sede a piano terra è costituita da un ampio locale con relativi servizi igienici. La sede al primo piano è realizzata secondo una disposizione circolare attorno al vano scale che resta centrale. Nella parte centrale si trovano prevalentemente i servizi accessori, mentre gli uffici, alcuni chiusi altri realizzati come open-space, sono sistemati lungo la generatrice esterna.

Si rinvia alle planimetrie sottostanti:



Parte 2°: sede di Saint-Christophe

4.1 Descrizione sommaria dell'immobile:


L'immobile ospita altre attività artigianali e commerciali. Il locale si trova al piano seminterrato in adiacenza a locali di altri gestori.

4.2 Servizi assistenziali per l'Impresa

Non vi sono servizi igienici che possono essere utilizzati dai dipendenti dell'impresa.
Non è previsto alcun locale di supporto ad uso spogliatoio, mensa, ristoro, ecc., per cui l'Impresa dovrà, se del caso, provvedere esternamente.

4.3 Descrizione dell'immobile e dei locali

Locale unico a piano seminterrato raggiungibile con rampa carrabile.
Si rinvia alla planimetria sottostante:



5. GESTIONE EMERGENZA

L'Appaltatore deve essere in grado di gestire le eventuali emergenze derivanti dalla propria attività. Ciò significa che in termini di carattere generale, e fatto salvi i casi esplicitamente sotto richiamati, deve disporre dei necessari presidi di soccorso a cominciare dal telefono per la chiamata del Soccorso pubblico, senza escludere i normali presidi necessari (cassetta di primo soccorso, estintore, ecc.) e soprattutto aver nominato e formato addetti così come previsto dal D.Lgs. 81/08, dal DM 10/3/1998 e dal DM 388/2003.

Ovviamente operando all'interno della struttura della Chambre, il personale addetto all'emergenza di quest'ultima, se presente, è in grado di intervenire e operare in collaborazione con gli addetti all'emergenza individuati dall'Impresa stessa.

In caso di emergenza di tipo sanitario, chiamare il servizio pubblico 118, facendo ricorso, se necessario, alla cassetta di primo soccorso. In caso di urgenza sarà possibile utilizzare i presidi di cui dispone la sede segnalando tale situazione immediatamente al Referente. In ogni caso, l'impresa è tenuta a segnalare al committente ogni situazione di emergenza di tipo sanitario anche se non derivante da fatti infortunistici.

In caso di principio di incendio, se si verifica durante l'orario di lavoro del Committente, avvisare immediatamente il personale addetto all'emergenza, e prepararsi alla evacuazione. Se invece la situazione si manifesta al di fuori del normale orario di lavoro, procedere con la chiamata del soccorso pubblico, allontanando le persone presenti, intervenendo con adeguati presidi se possibile, e restando a disposizione dei VVF al loro arrivo.

Solo il personale formato è abilitato all'uso di estintori.

L'evacuazione deve avvenire attraverso l'unica scala condominiale, senza usare gli ascensori, portandosi immediatamente all'esterno (piano terra) e allontanandosi dalla porta di ingresso. La chiamata del soccorso sarà effettuata dall'addetto all'emergenza che provvederà anche ad allertare gli altri utenti del palazzo.

Le indicazioni in caso di emergenza o in situazioni che prevedono l'evacuazione, sono le seguenti: chiamare il soccorso pubblico, mettere in atto quanto oggetto di formazione da parte del proprio datore di lavoro, ed in particolare:

- mantenere la calma
- non portare con sé oggetti ingombranti o pericolosi
- non correre
- mettersi a disposizione del soccorso pubblico fornendo loro tutte le informazioni di cui si è in possesso.

In caso di terremoto, durante la scossa non si deve effettuare alcuna evacuazione, ma è necessario allontanarsi da armadi e scaffali alti e dalle finestre (è opportuno ripararsi sotto la scrivania). Dopo la scossa, l'addetto all'emergenza provvederà, dopo le opportune verifiche, ad ordinare l'evacuazione.

L'evacuazione potrebbe essere necessaria anche in caso di allarme terroristico o in presenza di pacco sospetto.

Occorre prestare attenzione al caso di lavoratori isolati: tale situazione potrebbe verificarsi nel caso di orario protratto o in orario settimanale prefestivo o festivo. La persona deve essere in grado di allertare rapidamente i soccorsi in caso di necessità.

Ubicazione dei più vicini posti telefonici: la sede è presidiata e comunque dispone di rete telefonica abilitata per la chiamata del soccorso. La sede di lavoro gode di copertura da parte dei principali operatori.

Disponibilità e reperibilità cassetta pronto soccorso: la sede è dotata dei presidi necessari, in applicazione della normativa vigente e in relazione al numero di persone presenti e della distanza dal soccorso pubblico. L'impresa è comunque tenuta a disporre di proprio presidio e a segnalare tempestivamente a Chambre qualunque tipo di infortunio o di necessità di primo soccorso.

Disponibilità e reperibilità mezzi di estinzione incendi: sono presenti estintori.

Si ribadisce che è tassativamente vietato fumare anche negli atri, scale, ascensori, come pure usare fiamme libere e solventi facilmente infiammabili.

Si segnala la disponibilità della illuminazione di emergenza.

Per tutti i propri lavoratori, l'impresa deve prevedere di realizzare un programma di informazione per l'evacuazione e la lotta antincendio e la gestione dell'emergenza in genere. Ciascun lavoratore dell'impresa deve conoscere l'ambiente di lavoro in cui è chiamato ad operare.

6. VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRELATI ALLA ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE

6.1 Identificazione dei rischi interferenti presenti nel luogo di lavoro

In relazione al principio di base secondo il quale le operazioni e i servizi previsti dal contratto devono sempre essere effettuati nel rispetto della incolumità della salute e sicurezza dei lavoratori, e più in generale delle persone presenti, le situazioni che potrebbero dare origine a rischi "interferenziali" sono riconducibili alle seguenti enunciazioni.

NOTA: Criteri di valutazione del rischio utilizzati nei riquadri successivi

L'indice di rischio è valutato come prodotto della frequenza per la gravità; la valutazione si basa sulla seguente classificazione:

gravità				
A	4	4	4	4
M	2	3	4	4
S	1	2	2	3
B	1	1	2	3
	B	S	M	A
	frequenza			

Valutazione frequenza e gravità:
 B = bassa
 S = significativa
 M = media
 A = alta

L'indice di rischio IR così determinato (nella valutazione si è dato maggior peso alle situazioni che possono comportare maggiore gravità) è il seguente:

- IR = 1** non si ha evidenza di particolari criticità
- IR = 2** criticità connesse a comportamenti o situazioni anomale
- IR = 3** situazioni di rischio potenzialmente significative
- IR = 4** situazioni che impongono particolari attenzioni

Presenza di impianti o reti tecnologiche (energia elettrica, acqua, ecc.):

IR = 2

L'interferenza che si può riscontare è quella relativa alla rete elettrica per il fatto che l'Impresa potrà utilizzare attrezzature elettriche alimentate da prese.

Si autorizza fin d'ora l'uso delle prese elettriche (220V monofase) in quanto l'impianto dispone di dichiarazione di conformità ed è soggetto alle verifiche periodiche. Sono vietate le prese multiple e le prolunghe non rispondenti alle norme CEI e di eccessiva lunghezza. Particolari esigenze dovranno essere dichiarate all'atto della sottoscrizione del DUVRI.

Attenzione: vi possono essere prese alimentate da gruppo di continuità.

Presenza di materiale infiammabile o combustibile (rischio incendio):

IR = 1

L'attività svolta, di per sé, non è tale da introdurre significativi rischi interferenziali di incendio, ad eccezione dei rischi derivanti da cattivo funzionamento di apparecchiature elettriche e dello scorretto comportamento di persone.

Le corrette modalità comportamentali e di esecuzione della attività sono sufficienti a non elevare il rischio. In particolare si ribadisce il divieto assoluto di fumo in tutti i luoghi di lavoro, il divieto di uso di fiamme libere e di sorgenti di calore non autorizzate da Chambre e il divieto di uso e stoccaggio di prodotti infiammabili.

Rischi connessi ad agenti chimici, fisici, biologici

IR = 1

Le attività a contratto, non comportano l'esposizione ad agenti chimici, fisici o biologici derivanti da attività di Chambre. Le attività svolte da Chambre nel laboratorio di piano terra non comportano l'uso o lo stoccaggio di sostanze pericolose.

Rischi connessi ai luoghi di lavoro

IR = 4

Si tratta del rischio di maggiore rilevanza. In particolare si mette in evidenza:

- Uso di scale e ascensori: le scale sono di fatto situazioni a maggior rischio di scivolamento specialmente se il personale è dotato di calzature non adatte o con le soles bagnate. L'ascensore presenta il rischio di arresto particolarmente grave in caso di lavoratore isolato. E' ammesso l'uso sporadico dell'ascensore per il trasporto di materiali nei limiti della portata indicata. Si ravvisa inoltre la possibilità di urtare o inciampare o sbilanciarsi nelle vicinanze di ringhiere - corrimano con il relativo rischio di traumi da scivolamenti o cadute dall'alto.
- Illuminazione: l'illuminazione del vano scale è gestita con temporizzatore: si tratta di una situazione potenzialmente pericolosa in quanto l'operatore potrebbe trovarsi improvvisamente al buio. In tali casi, occorre saper individuare l'interruttore, muovendosi con cautela.
- Cavi elettrici: in molti ambienti vi possono essere situazioni con collegamenti elettrici con cavi volanti (specialmente con riferimento alla alimentazione di piantane o postazioni VDT): in tal caso il cavo elettrico può dare rischio di inciampo e di caduta. Occorre procedere con la massima prudenza, ipotizzando che il cavo sia sempre alimentato in qualunque configurazione dell'utenza collegata. Anche i collegamenti con prese elettriche montate su torrette a terra può dare luogo a rischio di inciampo e alla necessità di non usare acqua nelle vicinanze.
- Superficie di transito: in alcuni casi la superficie di transito potrebbe presentare delle irregolarità da creare rischio di inciampo o di caduta a livello. Tale situazione si può riscontrare principalmente nelle aree esterne e lungo le scale e rampe di accesso.
- Presenza di arredi, attrezzature e impianti: il contatto accidentale può comportare dei rischi. Si richiama l'attenzione su scaffali, armadi, attaccapanni, ripiani, estintori, tende, ecc., che potrebbero essere in condizioni di instabilità con rischio di rovesciamento o caduta.
- Superfici in quota: alcune strutture (armadi, scaffalature, ecc.) sono di elevata altezza per cui l'accesso può avvenire solo con attrezzature idonee (scala portatile conforme alla EN 131) da parte di persone in grado di poter operare sospeso da terra.
- Caduta di oggetti: può essere causata, ad esempio, nella manipolazione di oggetti su scaffali o altre superfici specialmente se in posizione elevata. E' necessario che tale operazione sia fatta sotto l'effettivo controllo dello sguardo dell'operatore.
- Altri rischi possono essere individuati nelle seguenti situazioni:
 - a) alla scivolosità dei pavimenti durante il loro lavaggio (all'impresa di pulizie è richiesto l'uso di apposita cartellonistica portatile);
 - b) alla polvere che può presentarsi soprattutto negli archivi;
 - c) all'uso di scale portatili per l'accesso a scaffali alti o ripiani rialzati;
 - d) alla presenza di pareti vetrate con rischio di urto e possibile rottura o crollo;
- Poiché trattasi di uffici aperti al pubblico non si possono escludere atti violenti da parte di utenti o minacce terroristiche o di tumulti.
- Ulteriore problematica potrebbe essere dovuta alla presenza di ghiaccio e neve (ovviamente in prossimità dell'area condominiale esterna o il parcheggio). Occorre avvisare tempestivamente il referente e adottare rimedi immediati di

riduzione del rischio (ad esempio idonee calzature).

- Superfici vetrate: la sede dispone di ampie superfici vetrate che potrebbero causare fastidi nella sistemazione delle postazioni a VDT in relazione all'orientamento del monitor rispetto alle finestre.
- A causa della presenza di impianti di trattamento aria, pur soggetti a regolare manutenzione e pulizia, non si possono escludere situazioni di esposizione a rischio biologico o fastidio per la direzione del flusso d'aria. Tali situazioni devono essere segnalate.

6.2 Misure di coordinamento individuate

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura organizzativa e gestionale. Esse potranno essere verificate e approfondite anche nel corso di riunioni di coordinamento.

Ogni eventuale criticità o anomalia o guasto dovranno essere indicati al Datore di lavoro di Chambre o ai Referenti. L'Impresa ha l'obbligo di intervenire immediatamente adoperandosi direttamente qualora particolari criticità possano causare danno a propri dipendenti o ai dipendenti della Chambre o a qualunque altra persona.

Si richiamano inoltre le seguenti prescrizioni:

- DIVIETO di stoccaggio di materiali facilmente infiammabili;
- DIVIETO di accedere e permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro;
- DIVIETO di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezioni;
- DIVIETO di apportare modifiche, di qualsiasi genere, a attrezzature ed impianti
- DIVIETO di accedere, senza specifica autorizzazione, all'interno di locali tecnici o in altri vani quali intercapedini, cavedi, cantine e soffitte non autorizzati;
- DIVIETO di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- DIVIETO di ingombrare i passaggi e le vie di fuga con materiali di qualsiasi natura.

Si richiamano infine i seguenti obblighi:

- OBBLIGO di rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza;
- OBBLIGO di rispettare scrupolosamente segnaletica e avvisi affissi all'interno delle strutture
- OBBLIGO di usare i dispositivi di protezione se prescritti;
- OBBLIGO di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
- OBBLIGO di segnalare immediatamente a Chambre o al Referente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).

Il personale dell'Impresa è tenuto alla osservanza dei regolamenti e disposizioni della autorità in genere ed in particolare:

- È vietata l'introduzione di attrezzature non conformi alla normativa comunitaria, bombole di gas o altri materiali infiammabili
- Il personale dell'Impresa deve far riferimento al proprio preposto e nessun lavoratore del Committente è autorizzato ad assumere anche di fatto il ruolo di preposto
- E' vietato l'utilizzo anche eccezionale di attrezzature, materiali, ecc., del Committente a meno che non sia formalmente ed esplicitamente previsto da documentazione scritta
- L'Impresa è tenuta alla custodia della propria attrezzatura e materiali vari
- La sosta degli autoveicoli o mezzi dell'Impresa o del personale dell'Impresa deve avvenire nella modalità previste a livello condominiale.

L'Impresa è tenuta a segnalare a Chambre l'eventuale esigenza di utilizzo di altre imprese o lavoratori autonomi, procedendo all'eventuale aggiornamento del presente DUVRI.

7. MODULISTICA

7.1 Fac simile per le comunicazione dell'Impresa

Il sottoscritto _____ datore di lavoro dell'Impresa, presa visione del DUVRI elaborato da Chambre (parte generale e parte speciale), al fine di consentire la sua integrazione a seguito dell'affidamento dei lavori, comunica quanto segue:

Nominativo dell'impresa: _____

(affidataria del servizio o dei lavori)

Responsabile del servizio: _____

(preposto dell'impresa) .

N. telefonico di reperibilità: _____

Altre imprese o lavoratori autonomi in subappalto:

Nominativo dell'Appaltatore/lavoratore autonomo: _____ Tel. n.: _____

Attività svolta _____

Nominativo dell'Appaltatore/lavoratore autonomo: _____ Tel. n.: _____

Attività svolta _____

N° di lavoratori dell'impresa affidataria del servizio e subappaltatrici mediamente presenti: ____

Per quanto concerne la valutazione dei rischi interferenti e delle misure di cooperazione e coordinamento, dichiara:

a) di non aver al momento nulla da segnalare

oppure

b) di voler apportare le seguenti segnalazioni o osservazioni:

7.2 Fac simile per aggiornamenti del DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sua sottoscrizione che deve avvenire prima dell'inizio dei lavori. Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 26, si riportano i seguenti adeguamenti in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture

Data _____

N. progr. _____

Motivazione:

Prescrizioni e soluzioni individuate:



Camera valdostana
Chambre valdôtaine

Regione Borgnalle 12
11100 Aosta
Tel. 0165/573001
Fax 0165/573060
attiva@ao.camcom.it
www.ao.camcom.it

Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 integrato dall'art 16 del D.Lgs 106/09

Servizi svolti all'interno della sede
di Aosta - Regione Borgnalle 12

PARTE SPECIALE

Attività di Pulizie all'interno della sede
di Aosta - Regione Borgnalle 12



NOTA: Il presente documento (Parte speciale) e parte integrante del documento denominato Parte generale.

INDICE

1. RICHIAMI E OBIETTIVI.....	3
2. RISCHI RELATIVI ALLA TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE.....	4
3. INDIVIDUAZIONE DEI COSTI PER LA SICUREZZA.....	6
4. SOTTOSCRIZIONE DEL DUVRI.....	7

1. RICHIAMI E OBIETTIVI

Il presente documento, riprende la parte generale integrandola con informazioni specifiche ai lavori oggetto del contratto, e ha come obiettivi:

- a) individuare i rischi interferenti derivanti dall'attività dell'impresa;
- b) stabilire le misure di cooperazione e coordinamento per eliminare o ridurre tali rischi;
- c) definire i costi per la sicurezza che saranno riconosciuti all'Impresa al netto del ribasso d'asta a seguito delle misure di cui al punto precedente.

Con riferimento al capito 3 della Parte generale si forniscono le seguenti informazioni:

Descrizione dei servizi e delle attività previste:

Si sintetizza quanto oggetto del contratto e le fasi di lavoro previste. In caso di difformità, vale quanto riportato nel contratto.

Si tratta delle attività di pulizia di normali sedi di lavoro in cui opera il personale di Chambre e di Unioncamere Piemonte (uffici, corridoi, sale riunioni, ecc.). Per ulteriori indicazioni, si rinvia al contratto.

Referenti per il Committente: NICOLETTA DALTO

§§§§§§§§§§§§§§§§

Impresa esecutrice dei lavori ed eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi:

Impresa	Indirizzo	P.Iva	Datore di lavoro	Preposto dell'impresa	Recapito telefonico del preposto

2. Rischi relativi alla tipologia della prestazione

In relazione al principio di base secondo il quale le operazioni e i servizi previsti dal contratto devono sempre essere effettuati nel rispetto della incolumità della salute e sicurezza dei lavoratori, e più in generale delle persone presenti, le situazioni che potrebbero dare origine a rischi “interferenziali” sono riconducibili alle seguenti enunciazioni.

NOTA: Criteri di valutazione del rischio utilizzati nei riquadri successivi

L'indice di rischio è valutato come prodotto della frequenza per la gravità; la valutazione si basa sulla seguente classificazione:

gravità				
A	4	4	4	4
M	2	3	4	4
S	1	2	2	3
B	1	1	2	3
	B	S	M	A
frequenza				

Valutazione frequenza e gravità:
 B = bassa
 S = significativa
 M = media
 A = alta

L'indice di rischio IR così determinato (nella valutazione si è dato maggior peso alle situazioni che possono comportare maggiore gravità) è il seguente:

- IR = 1** non si ha evidenza di particolari criticità
- IR = 2** criticità connesse a comportamenti o situazioni anomale
- IR = 3** situazioni di rischio potenzialmente significative
- IR = 4** situazioni che impongono particolari attenzioni

Rischio di incendio e/o rischio esplosione:

IR = 2

Se le attività sono condotte secondo le modalità di contratto e con le prescrizioni di sicurezza indicate nel DUVRI, non vi sono cause di aggravamento del rischio di incendio. Il rischio di incendio potrebbe derivare da apparecchiature elettriche.

Misure di coordinamento individuate:

- Divieto assoluto di fumo. Divieto di uso di fiamme libere o di sorgenti di calore a ridosso di materiale combustibile.
- Idoneità di apparecchiature elettriche.

Possibili interazioni e/o danni a reti tecnologiche o infrastrutture:

IR = 2

I rischi sono riconducibili direttamente o indirettamente all'impianto elettrico e al cablaggio, oppure all'impianto idro termo sanitario. Ipoteticamente le problematiche possono derivare da interventi di manutenzione o modifica di lay-out; posa di nuove apparecchiature o arredi, infissione di chiodi nelle pareti, ecc.

Misure di coordinamento individuate:

Utilizzo di componenti e apparecchi elettrici marcati CE in buono stato di conservazione e manutenzione. L'Impresa dovrà verificare che la potenza di assorbimento dell'apparecchio sia compatibile con quella del quadro elettrico di allacciamento. I cavi dovranno essere, ove possibile, disposti in modo da non creare pericoli di inciampo. I cavi dovranno essere

adeguatamente protetti se e quando soggetti ad usura, colpi o impatti. Lavori su reti o in prossimità delle stesse, dovranno essere di volta in volta autorizzati.

Modificazioni delle misure di gestione dell'emergenza:

IR = 1

Il non corretto comportamento degli operatori potrebbe influire sulla praticabilità delle vie di esodo.

Misure di coordinamento individuate:

La sistemazione delle apparecchiature non deve interagire con le vie di esodo.

Modificazioni degli spazi di lavoro o di accesso

IR = 4

e/o possibili danni a persone o mezzi in transito con strumenti di lavoro:

Anche in questo caso il corretto comportamento è sufficiente a ridurre sensibilmente il rischio.

Misure di coordinamento individuate:

L'Impresa ha l'obbligo di evitare il deposito di materiale nelle vie di transito, e in posti che possano ostacolare la normale circolazione.

Particolare attenzione dovrà essere posta da L'Impresa nella movimentazione di materiale e attrezzature in aree destinate all'utenza. In questo caso il percorso e l'area di manovra andranno accuratamente vigilate dal personale.

Possibili danni per caduta dall'alto o a livello:

IR = 2

L'Impresa dovrà accertare il corretto deposito di materiale su scaffali o ripiani.
Si richiama l'attenzione sul rischio di scivolamento.

Misure di coordinamento individuate:

Le misure di sicurezza comprendono la formazione del personale il cui corretto comportamento riduce il rischio.

Attività di facchinaggio e spostamento arredi:

IR = 2

Tale attività potrebbe essere aggravata dal rischio di scivolare e cadere.

Misure di coordinamento individuate:

L'attività non può essere svolta in concomitanza con la presenza di pubblico.

Altri rischi (ad es. rumore, polveri, microclima, agenti biologici, ecc.):

IR = 1

Le attività previste non comportano altri rischi interferenti di rilevante gravità se le operazioni sono condotte nel rispetto

delle normative vigenti e delle prescrizioni di contratto e del DUVRI.

Misure di coordinamento individuate:

Nella valutazione dei rischi specifici si invita L'Impresa a considerare le situazioni di rischio che possono dare infortunio più frequenti e che sono:

- Cadute, con conseguenti distorsioni, fratture...

Sono spesso causate da pavimentazione irregolare, bagnata, ecc., ma possono avvenire anche per urto o inciampo. Non va esclusa la presenza di neve o ghiaccio nell'area esterna e il pavimento bagnato nell'area condominiale (atrio, scale).

- Tagli, con conseguenti ferite ed eventuali infezioni.

Spesso gli infortuni di questo genere sono collegati alla manipolazione di oggetti.

- Caduta di pesi

Sono spesso collegate a materiali posti in posizione elevata ed in equilibrio precario.

- Movimentazione dei carichi pesanti,

con conseguenti strappi muscolari, ernie, artrosi e malattie alla colonna vertebrale.

- Aree esterne,

Per quanto attiene al transito nelle aree esterne, si richiama l'attenzione alle condizioni climatiche (presenza di pioggia, neve, ghiaccio)

B.2 Eventuali altre misure di coordinamento individuate

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura organizzativa e gestionale. Esse verranno verificate anche nel corso di riunioni di coordinamento.

Ogni eventuale criticità o anomalia o guasto dovranno essere indicati al Datore di lavoro di Chambre o ai Referenti. L'Impresa ha l'obbligo di intervenire immediatamente adoperandosi direttamente qualora particolari criticità possano causare danno a propri dipendenti o ai dipendenti della Chambre o a qualunque altra persona.

Chambre effettuerà controlli periodici con proprio personale. Ogni variazione delle condizioni ambientali o di servizio sarà preventivamente comunicata all'Impresa e potrà determinare un aggiornamento del presente documento (cfr Parte 2).

Prioritaria è un'azione di informazione e formazione che l'Impresa dovrà attuare per mettere i lavoratori in grado di conoscere la sede di lavoro ed usare correttamente impianti ed attrezzature.

Questo stesso DUVRI contiene prescrizioni e indicazioni che devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori.

Ai fini della gestione in sicurezza delle attività, è indispensabile che il datore di lavoro dell'Impresa abbia attuato nei confronti dei lavoratori subordinati quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e dalle altre leggi e regolamenti vigenti, in materia di istituti relazionali di informazione, formazione, addestramento ed istruzione al fine della prevenzione dei rischi lavorativi. Si fa riferimento all'Accordo Conferenza delle Regioni pubblicato su GU il 21 dicembre 2011.

A tutti i lavoratori dovranno essere obbligatoriamente forniti, da parte del proprio datore di lavoro, in dotazione personale gli eventuali e necessari Dispositivi di Protezione Individuali.

Si richiamano inoltre le seguenti prescrizioni:

- DIVIETO di stoccaggio di materiali facilmente infiammabili;
- DIVIETO di accedere e permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro;
- DIVIETO di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezioni;
- DIVIETO di apportare modifiche, di qualsiasi genere, a attrezzature ed impianti
- DIVIETO di accedere, senza specifica autorizzazione, all'interno di locali tecnici o in altri vani quali intercapedini, cavedi, cantine e soffitte non autorizzati;

- DIVIETO di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- DIVIETO di utilizzare attrezzature di Chambre o di Unioncamere Piemonte;
- DIVIETO di ingombrare i passaggi e le vie di fuga con materiali di qualsiasi natura.

Si richiamano infine i seguenti obblighi:

- OBBLIGO di rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza;
- OBBLIGO di rispettare scrupolosamente i cartelli di norma ammonitori affissi all'interno delle strutture
- OBBLIGO di usare i dispositivi di protezione se prescritti;
- OBBLIGO di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
- OBBLIGO di segnalare immediatamente a Chambre o al Referente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).

Il personale dell'Impresa è tenuto alla osservanza dei regolamenti e disposizioni della autorità in genere ed in particolare:

1. È vietata l'introduzione di attrezzature non conformi alla normativa comunitaria, bombole di gas o altri materiali infiammabili
2. Il personale dell'Impresa deve far riferimento al proprio preposto e nessun lavoratore del Chambre è autorizzato ad assumere anche di fatto il ruolo di preposto
3. E' vietato l'utilizzo anche eccezionale di attrezzature, materiali, ecc., di Chambre a meno che non sia formalmente ed esplicitamente previsto da documentazione scritta
4. L'Impresa è tenuta alla custodia della propria attrezzatura e materiali vari
5. La sosta degli autoveicoli o mezzi dell'Impresa deve avvenire nella modalità previste a livello condominiale.

Si ricorda che ogni lavoratore dell'Impresa ha l'obbligo, durante i lavori, di essere individuabile nominativamente, mediante esposizione di apposito **tesserino di riconoscimento** opportunamente esposto, corredato di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro (oppure se si tratta di lavoratore autonomo), e l'eventuale autorizzazione al subappalto e il nominativo dell'impresa affidataria.

L'Impresa è tenuta a segnalare a Chambre l'eventuale esigenza di utilizzo di altre imprese o lavoratori autonomi, procedendo all'eventuale aggiornamento del presente DUVRI.

3. INDIVIDUAZIONE DEI COSTI PER LA SICUREZZA

I costi per la sicurezza come previsto dal comma 5 dell'art 26, a carico dell'Impresa sono individuati sulla base di prezzi di mercato in applicazione dei criteri indicati sul documento 'Linee guida per la stima dei costi per la sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi' edito in data 20 marzo 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

I costi per la sicurezza stabiliti nel presente DUVRI sono da intendersi applicabili alle diverse prestazioni e invariati in relazione ad eventuali interventi straordinari o in relazione a mutamenti del tipo di servizio prestato.

Non sono ovviamente conteggiati oneri di sicurezza specifici della attività dell'Impresa. Si segnala il fatto che Chambre si fa carico di numerosi costi per la sicurezza relativi a situazioni sopra menzionate.

Tutto ciò premesso, non sono prevedibili ulteriori costi per la sicurezza a carico dell'Impresa e relativi a rischi interferenti, oltre a quanto la stessa l'Impresa deve sostenere per i propri rischi specifici.

Con riferimento alle modalità di corresponsione dei costi dei vari servizi, il costo per la sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta, è pertanto pari a € 0,00 .

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI AL SERVIZIO PROVVEDITORATO (GESTIONE GARE, CONTRATTI E INCARICHI)

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Premesso che la Camera valdostana delle imprese e professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, è un Ente pubblico che svolge le sue attività in base alla legge n. 580/1993 e alla legge regionale n. 7/2002 con la presente Informativa si forniscono le indicazioni sulle modalità di gestione del servizio Provveditorato della Chambre (gestione gare, contratti e incarichi) e i connessi trattamenti dei dati personali degli utenti iscritti al servizio.

La Chambre tratterà i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Le informazioni sotto riportate sono fornite ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito indicato come GDPR).

TITOLARE, LUOGO E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il “Titolare” del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera valdostana delle imprese e professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales (nel seguito indicata come “Chambre”) con sede in Aosta, Regione Borgnalle n. 12.

Presso l'Ente opera un Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, contattabile ai recapiti indicati alla fine della presente Informativa.

DATI RACCOLTI

I dati raccolti saranno trattati **in quanto**:

l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (in questo caso il consenso sarà acquisito con separato atto);

il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

Dettagli: Ai sensi del Dlgs 50/2016 la partecipazione alle procedure per l'affidamento di appalti e concessioni determina l'attivazione di rapporti contrattuali e precontrattuali con la stazione appaltante

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

Dettagli: Il Dlgs 50/2016 (e relative disposizioni di attuazione) prevede l'obbligo per la stazione appaltante di acquisire i dati inerenti la partecipazione alle procedure di gara ed i conseguenti atti (ammissione, esclusione, aggiudicazione, stipulazione)

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

Dettagli: Il Dlgs 50/2016 (e relative disposizioni di attuazione) prevede l'obbligo per la stazione appaltante di acquisire i dati inerenti la partecipazione alle procedure di gara ed i conseguenti atti (ammissione, esclusione, aggiudicazione, stipulazione)

I dati personali forniti spontaneamente dall'interessato sono tutti quelli che sono forniti o trasmessi al Titolare del trattamento con qualsiasi modalità, anche automatizzata, direttamente dall'interessato.

I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati **riguardano**:

dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online (username, password, customer ID, altro)

situazione economica

situazione finanziaria

situazione patrimoniale

situazione fiscale.

dati di connessione: indirizzo IP, login, altro.

dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro.

Sono richiesti dati personali relativi ai soggetti che fanno parte dell'impresa (titolare, soci, procuratori) e/o loro delegati o soggetti collegati (es. Procuratore, soci ecc...)

In particolare sono previsti trattamenti di **dati sensibili**:

dati relativi a condanne penali

I dati personali forniti saranno **oggetto** di:

raccolta

- registrazione
- organizzazione
- strutturazione
- conservazione
- adattamento o modifica
- estrazione
- consultazione
- uso
- comunicazione mediante trasmissione
- diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione
- raffronto od interconnessione
- limitazione
- cancellazione o distruzione
- profilazione
- pseudonimizzazione
- ogni altra operazione applicata a dati personali

Dettagli: Il trattamento dei dati avviene tramite applicativo informatico centralizzato (Me.P.A., e applicativi dei mercati elettronici regionali, applicativo di gestione documentale della Chambre) e, episodicamente, con modalità cartacee. Le caratteristiche tecniche possono essere messe a disposizione degli interessati su richiesta e sono comunque in gran parte disponibili sulle piattaforme utilizzate.

I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a:

- Enti Pubblici

Privati (cointeressati, controinteressati)

Organi di vigilanza e controllo

Autorità giudiziaria

LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I trattamenti connessi al servizio Provveditorato sono curati dalla Chambre, in collaborazione con persone fisiche e/o società terze designate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR (anche con funzioni di amministrazione dei sistemi) in quanto incaricate dei servizi di hosting e della manutenzione della parte tecnologica degli applicativi utilizzati dalla Chambre. Il servizio è localizzato in Italia, ed i trattamenti hanno luogo in Italia.

L'elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del trattamento.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

La finalità del trattamento è da rinvenirsi nei compiti istituzionali affidati alla Chambre – di cui agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 2, della legge n. 580/1993 e all'articolo 2 della legge regionale n. 7/2002, nonché delle altre discipline normative che riguardano specifici compiti e funzioni - per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

La base giuridica del trattamento è il consenso, di cui all'art. 6, par. 1, lett. a), del GDPR.

Si fa inoltre presente che la Chambre, al fine del conseguimento delle proprie finalità istituzionali di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 580/1993, può inviare comunicazioni (ex art. 5-bis e 6-quinquies, comma 3, del D.lgs. n. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale), senza che sia necessario il consenso. In questi casi la base giuridica – a seconda dell'oggetto delle singole comunicazioni – è costituita dall'art. 6, par. 1, lett. c) o e) del GDPR (rispettivamente riguardanti l'adempimento di un obbligo legale gravante sulla Camera di commercio, ovvero la necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di poteri pubblici).

Ciò significa che, utilizzando la casella di posta elettronica acquisita, la Camera di commercio può effettuare comunicazioni riguardanti lo svolgimento di funzioni istituzionali, qualora non sussista l'obbligo o la necessità di utilizzare la pec ai sensi della normativa del CAD sopra richiamata.

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è **obbligatorio** ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.

Il consenso prestato, ove previsto, può essere sempre revocato in ogni momento come indicato, più avanti, al paragrafo “*diritti dell'interessato*”. Tale revoca non rende illeciti i trattamenti già effettuati sulla base del consenso precedentemente dato.

I dati sono trattati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, come di seguito descritto.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori della Chambre o da soggetti terzi (aziende speciali, società, ecc.) espressamente nominati come responsabili esterni del trattamento (*ad es. per esigenze di manutenzione tecnologica*) e debitamente istruiti dal Titolare.

La Chambre non fornisce a terze parti nessuna delle informazioni degli utenti del servizio senza il loro esplicito consenso, salvo nei casi previsti dalla legge.

È in ogni caso esclusa la diffusione e il trasferimento dei dati al di fuori dei paesi dell'Unione Europea.

MODALITÀ E DURATA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento:

non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato

Il trattamento sarà effettuato sia **con strumenti manuali e/o informatici e telematici** con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

In particolare sono state adottate le seguenti **misure di sicurezza**:

misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.

Sistemi di autenticazione

sistemi di autorizzazione

sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento

Sicurezza anche logistica

I dati personali vengono conservati:

a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa

Il trattamento dei dati avviene, di norma, presso la Chambre ed è svolto da personale o collaboratori esterni debitamente designati e/o autorizzati al trattamento. L'elenco completo dei soggetti che effettuano il trattamento può essere richiesto inviando apposita richiesta al Titolare.

Il Titolare e/o il Responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento nonché per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

La Chambre riconosce, in qualsiasi momento, all'interessato, secondo quanto previsto dalle disposizioni applicabili, i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR tra i quali, il diritto di accesso ai dati personali; la rettifica o la cancellazione degli stessi; il diritto di chiedere la limitazione o di opporsi al trattamento.

L'apposita istanza è presentata al Titolare ovvero al Responsabile della Protezione dei Dati ai seguenti recapiti:

Dati di contatto del Titolare del trattamento:

[Camera valdostana delle imprese e professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales](#)

Regione Borgnalle, 12, 11100 Aosta

Tel.: 0165 573001

PEC: cciaa.aosta@ao.legalmail.camcom.it

Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati

[Responsabile per la protezione dei Dati presso la Camera valdostana delle imprese e professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales](#)

E-mail: rpd1@pie.camcom.it

PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it

All'interessato è inoltre riconosciuto il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di controllo (*che per l'Italia è il Garante per la protezione dei dati personali*), ex art. 77 del GDPR, secondo le modalità previste dall'Autorità stessa (in <http://www.garanteprivacy.it>), nonché, più in generale, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le opportune sedi giudiziarie a norma dell'art. 79 del GDPR.

Informativa aggiornata al 26 luglio 2019